

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (10 -51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281)

Disposizioni in materia di consenso informato (285)

Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483)

Direttive anticipate di fine vita (800)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972)

Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994)

Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095)

Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188)

Indicazioni anticipate di cura (1323)

Disposizioni a tutela della vita (1363)

Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368)

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. In assenza di dichiarazione anticipata di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico.

6. In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio

medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza regionale.

EMENDAMENTI

3.1

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Paziente incapace di esprimere la propria volontà*) - 1. Se il paziente è incapace di intendere e di volere e non ha sottoscritto un piano di cura, il medico provvede secondo i criteri dell'arte medica, tenendo in considerazione i desideri di cui ha conoscenza, espressi in precedenza dal paziente maggiorenne. Se ritiene di non adeguarsi a tali desideri, è tenuto a esprimere le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

2. Il medico non può dare seguito a desideri orientati a cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o alla sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione».

3.2

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata di trattamento*) - 1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dichiara di aver fornito al soggetto interessato tutte le informazioni di cui al comma 2 all'articolo 2, e attesta che la sottoscrizione dell'interessato sia autentica ed apposta in stato di capacità di intendere e volere. Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredatore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

7. Il medico non può comunque dare seguito a desideri o a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione».

3.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiedere ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente».

3.9

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 16 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale

o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

4. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 3, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, interventi medici e chirurgici che comportino la dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita ed esprimere il proprio consenso circa i trattamenti sanitari cui essere sottoposto».

3.10

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento*) - 1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, esprime il proprio consenso o il proprio rifiuto,

eventualmente condizionati all'instaurarsi o al sopravvenire di specifiche condizioni cliniche, circa l'attivazione, la non attivazione o la sospensione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può richiedere prestazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo due, commi 6 e 7, in assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurabili come accanimento terapeutico.

6. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui lo scienza e lo tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita, e non possono dunque ritenersi, di per sé, accanimento terapeutico. Quando il paziente sia in stato di incoscienza, alimentazione ed idratazione possono essere eccezionalmente sospese o non attivate nel caso in cui le stesse determinino o protraggano una condizione clinica che il paziente abbia dichiarato, in una dichiarazione anticipata di trattamento, incompatibile con la propria concezione di dignità personale, a condizione che in tale dichiarazione egli abbia espressamente accettato l'eventualità di una non attuazione di detti trattamenti, con piena consapevolezza delle implicazioni di tale scelta.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia.

Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale».

3.12

CHIAROMONTE, MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) dichiarazioni anticipate di trattamento: l'atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;

b) trattamento sanitario: ogni trattamento sanitario praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi nonché estetici;

c) privo di capacità decisionale: colui che, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario ed apprezzare le conseguenze che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione».

3.13

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per "dichiarazione anticipata di trattamento" si intende l'atto scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa».

3.14

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura ed all'as-

sistenza religiosa. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

3.15

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona capace e maggiore di 15 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili».

3.16

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «trattamento sono» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione».

3.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento sono vincolanti per i medici, gli infermieri ed ogni altro soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nella cura del paziente. Le DAT devono essere redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e possono essere raccolte da un notaio.

3.18

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate. La sottoscrizione delle dat comporta per il fiduciario l'onere vincolante di tutelarne il rispetto».

3.19

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farne esigere il rispetto in ogni circostanza».

3.20

BASSOLI, MARINO Ignazio, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà vincolante, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,» ed al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà vincolante».

3.21

MARINO Ignazio, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria decisione vincolante, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,» ed al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria decisione».

3.22

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «le proprie volontà».

3.23

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà».

3.24

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1» a: «consenso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «orientamento» con le seguenti: «consenso informato».

3.25

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «orientamento» con la seguente: «consenso».

3.26

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di fine vita».

3.27

NANIA

Id. em. 3.26

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di fine vita».

3.28

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e di volere» con le seguenti: «o di volere».

3.29

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «intendere e volere» inserire le seguenti: «ed esprime la propria preferenza sulla nazione in cui tali cure dovranno essere prestate».

3.30

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.31

COSENTINO, BASSOLI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Id. em. 3.30

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.32

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Al comma 1» a: «a testimoni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione anticipata di trattamento» inserire le seguenti: «ovvero, in sua mancanza, abbia comunque manifestato davanti a testimoni una chiara ed inequivocabile volontà rispetto ai trattamenti sanitari e di fine vita».

3.33

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione anticipata di trattamento» inserire le seguenti: «ovvero, in sua mancanza, abbia comunque manifestato davanti a testimoni, ovvero davanti al suo medico curante una chiara ed inequivocabile volontà rispetto ai trattamenti sanitari e di fine vita».

3.34

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «è esclusa» fino alla fine del comma, e sostituirle con le seguenti: «questa è da ritenersi vincolante».

3.40

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.41

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione, qualora il paziente lo richieda, interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

3.42

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «soggetto dichiara» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione, la non attivazione, la disattivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medicoclinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante».

3.43

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante».

3.44

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara le proprie disposizioni circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a notificare al proprio medico curante».

3.45

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «soggetto può» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico. Tali decisioni sono vincolanti per il medico».

3.46

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il soggetto può rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature».

3.47

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «di intendere e di volere» con le seguenti: «di intendere e di volere».

3.48

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

3.49

NANIA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «il proprio orientamento» fino a: «deontologia medica» con le seguenti: «a quali trattamenti sanitari non intende sottoporsi per la tutela della propria salute».

3.50

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Al comma 2» a: «la propria» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria esplicita volontà».

3.51

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «le proprie volontà».

3.52

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 3.50

Al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà».

3.53

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 2» a: «consenso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire la parola: «orientamento» con le seguenti: «consenso informato».

3.54

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «orientamento» con la seguente: «consenso».

3.55

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «circa l'attivazione» sono aggiunte: «, la sospensione».

3.56

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «purché» fino alla fine del comma.

3.57

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «dalla legge e».

3.58

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e dal codice di deontologia medica».

3.78

SACCOMANNO

Approvato

Sopprimere il comma 3.

3.59

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 3.78

Sopprimere il comma 3.

3.60

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime le proprie disposizioni in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere».

3.61

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il paziente può decidere di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico».

3.62

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il soggetto contro la sua volontà non può essere sottoposto all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi».

3.63

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il soggetto o persona fiduciaria di esso, possono, in qualunque momento dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto o continuare ad essere sottoposto a trattamenti sanitari invasivi che il medico ritenga possano essergli di giovamento, escludendo così a proprio insindacabile giudizio ogni intervento configurabile secondo la propria convinzione ad un intervento di accanimento terapeutico».

3.64

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari di qualunque genere, straordinari ed ordinari, sperimentali, invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico».

3.65

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di ac-

cettare o no di essere sottoposto a trattamenti sanitari, può altresì dichiarare di accettare o no trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale ma non evidente carattere di accanimento terapeutico».

3.73

NANIA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «dichiarare di accettare o meno» con la seguente: «rifiutare». Sostituire le parole: «dichiarare di accettare o meno» con le seguenti: «rifiutare anche».

3.66

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico» con le seguenti: «o rifiutare di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischio, che il medico ritenga di poter applicare. Può altresì dichiarare di accettare o rifiutare trattamenti sanitari che a proprio giudizio abbiano carattere di accanimento terapeutico».

3.67

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «sottoposto a trattamenti sanitari» inserire le seguenti: «sperimentali invasivi o ad alta rischio».

3.68

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole da: «anche se» fino alla fine del comma.

3.69

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «se il medico ritenga possano essergli di giovamento» con le seguenti: «di fronte al parere contrario del medico».

3.70

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In questo caso il medico allega alla dichiarazione del soggetto una dichiarazione dalla quale risulti il suo parere difforme, motivandolo».

3.71

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In questo caso il medico può allegare una dichiarazione in tal senso».

3.72

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Quando il medico ritenga di non condividere la scelta del soggetto, può chiedergli di rinviare di 24 ore la dichiarazione, ma se, trascorso tale periodo il soggetto mantiene ferma la sua intenzione, questa diviene vincolante».

3.74 (testo corretto)

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto può scegliere la futura struttura di ricovero. Nel caso la struttura di ricovero fosse all'estero il trasporto sarà gratuito e comunque facilitato».

3.75

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo caso il medico, se lo ritiene opportuno allega alla cartella clinica o alla dichiarazione del soggetto la sua valutazione del caso».

3.76

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento può altresì contenere indicazioni favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa, alla donazione degli organi ed alla cessione del proprio cadavere per la ricerca scientifica e l'aggiornamento professionale».

3.77

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 4.

3.79

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In attuazione del diritto a rifiutare trattamenti sanitari non voluti nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari».

3.80

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 32 della Costituzione circa il diritto di rifiutare trattamenti sanitari nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari».

3.81

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a tutte o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari».

3.82

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «essere espressa» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nella DAT può essere espressa la rinuncia da parte del soggetto ad ogni trattamento sanitario e assistenziale. Possono essere altresì inserite le proprie volontà in materia di assistenza religiosa e donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi».

3.83

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nella DAT può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invali-

danti, e di carattere contrario alle proprie volontà. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi».

3.84

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a tutti i trattamenti sanitari o ad alcuni di questi».

3.85

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 3.82

Al comma 4, sostituire la parola: «esplicitata» con la seguente: «espressa».

3.86

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «esplicitata» con la seguente: «dichiarata».

3.87

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari» con le seguenti: «ad ogni trattamento sanitario (compresa idratazione e alimentazione artificiali)».

3.88

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dalla reiezione dell'em. 3.81

Al comma 4, sopprimere le parole: «in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti».

3.89

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «in quanto» con le seguenti: «che secondo il proprio giudizio appaiano insopportabili.».

3.90

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «sanitari in quanto» inserire le seguenti: «dal soggetto ritenute».

3.91

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sost. id. em. 3.90

Al comma 4, sostituire le parole: «in quanto» con le seguenti: «da lui ritenute».

3.92 (testo 2)

RUTELLI, BIANCHI, BOSONE, DE SENA, GUSTAVINO, LUSI, BAIO, SERRA

Approvato

Al comma 4, sopprimere la parola «futili» e sostituire le parole: «sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti» con le seguenti: «o sperimentale».

3.93

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «invasive e altamente invalidanti», inserire le seguenti: «e, comunque, ritenute dal paziente lesive della propria dignità umana. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa, alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi, alla cremazione e all'eventuale spargimento delle ceneri».

3.94

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «invasive e altamente invalidanti», inserire le seguenti: «o contrarie alla conservazione della propria dignità di essere umano. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi».

3.95

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4 dopo, le parole: «altamente invasive e invalidanti» inserire le seguenti: «Può essere altresì esplicitata la rinuncia a ogni trattamento di carattere sanitario e assistenziale».

3.96

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche alla luce della comune e condivisa esperienza clinica».

3.97

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo il parere motivato del medico curante».

3.98

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 5.

3.99

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 2, in caso di assenza di dichiarazione anticipata di trattamento ovvero di assenza, decesso, o incapacità del fiduciario, ovvero di impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sono nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado del paziente».

3.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «può inserire» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella DAT il soggetto può inserire la rinuncia a qualsiasi trattamento medico anche qualora tale rinuncia configuri una forma omissiva di eutanasia, ovvero qualora il rispetto di tale dichiarazione anticipata di volontà di trattamento conduca con ragionevole certezza alla morte del paziente».

3.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Nella DAT il soggetto può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva».

3.102

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto*Al comma 5, sopprimere la parola: «non».*

3.103

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «può inserire» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è soggetto ad alcuna limitazione, ma non può dare disposizioni che coinvolgano la responsabilità, di carattere penale, di terze persone».

3.104

FOSSON, CINTOLA, D'ALIA

Approvato*Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.*

3.105

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico».

3.106

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sopprimere il comma 6.*
_____**3.107**

ASTORE, BELISARIO, PARDI, CAFORIO, MASCITELLI

Id. em. 3.106*Sopprimere il comma 6.*
_____**3.108**

MARINO Ignazio, VERONESI, CHIAROMONTE

Id. em. 3.106*Sopprimere il comma 6.*
_____**3.109**

MICHELONI, PORETTI

Id. em. 3.106*Sopprimere il comma 6.*
_____**3.110**

MARINO Ignazio, VERONESI, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In base all'articolo 32, comma 2 della Costituzione, ogni trattamento sanitario può essere rifiutato dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento».

3.111

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'alimentazione e l'idratazione possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.112

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.113

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.114

FRANCO Vittoria

Id. em. 3.113

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.115

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 3.113*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento».

3.116

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di cura e di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento in quanto trattamento invasivo».

3.117

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono essere in taluni casi (specificati dalla scienza medica, nell'ambito di patologie neurodegenerative ad esempio) forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento. Possono essere, al contrario, oggetto di DAT nel caso in cui il loro impiego, nell'ambito di situazioni comatose irreversibili, non possa essere di alcuna efficacia medica, né in vista di un miglioramento della situazione clinica del paziente, né come strumenti inquadabili nelle terapie del dolore».

3.118

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme terapeutiche, finalizzate a tenere in vita il paziente *sine die*, e devono poter essere oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

3.119

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente ed essendo la scienza e la tecnica in continua evoluzione, non possono essere considerate da sempre e per sempre forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, per cui i medici, così come indicato dal comitato per la bioetica, pur tenendo in considerazione le direttive anticipate di trattamento espresse dall'interessato comprensive dell'accettazione o rifiuto dell'alimentazione ed idratazione, dovranno giustificare per iscritto le azioni che violeranno questa volontà».

3.120

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento. Il paziente può, in ogni caso, rifiutarle».

3.121

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono considerate forme terapeutiche e, come tali, possono essere rifiutate dal paziente, anche attraverso l'inserimento di specifiche indicazioni in tal senso nella DAT».

3.122

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione artificiali, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente e per tanto gestite esclusivamente da specialisti in materia, sono da considerarsi in tutto e per tutto interventi terapeutici, quindi passibili di rifiuto come ogni altra forma terapeutica».

3.123

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «sanitari» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.124

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.125

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale, trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.126

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari. Esse possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

3.127

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica. Pertanto possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.128

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alimentazione, idratazione e ventilazione artificiali o forzate, fornite al paziente incapace di provvedere autonomamente alla respirazione e/o alla deglutizione nelle diverse forme di cui la scienza e la tecnica dispongono, sono forme di trattamento terapeutico e possono quindi formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

3.129

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'alimentazione ed idratazione, in qualunque forma somministrate, possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento a prescindere dalla loro qualificazione formale e dalla loro assimilazione a trattamenti sanitari».

3.130

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'alimentazione e l'idratazione forzate, intese come interventi medici tesi a somministrare, per vie diverse da quelle naturali, sostanze chimiche nutrienti e/o idratanti, sono forme di terapia medica del tutto assimilabili ad ogni altro trattamento sanitario. Come tali possono essere oggetto di Dichiarazione di Trattamento Anticipato».

3.131

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La nutrizione e l'idratazione artificiale sono trattamenti sanitari attuati attraverso una sonda gastrica e/o un intervento chirurgico tipo PEG, che necessitano del consenso informato da parte del paziente e possono formare oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento».

3.132

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La persona può dichiarare il rifiuto a forme di sostegno vitale quando la loro messa in atto non sia in grado di alleviare la sofferenza fisica, che è dovere del medico contrastare con i più opportuni provvedimenti terapeutici disponibili».

3.133

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In via generale e conclusiva, nel rispetto del proprio diritto costituzionale alla dignità umana e della libertà di rifiuto di trattamenti non ritenuti dal soggetto necessari e/o idonei e/o adeguati o comunque non rispondenti al proprio intimo volere in relazione alla condizione fisica oggetto del presente testo normativo, nella DAT può essere esplicitata la rinuncia da parte dell'individuo a qualsivoglia tipologia di trattamento sanitario non desiderato».

3.134

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Rientrano nella previsione di cui al precedente comma 3 anche le forme di alimentazione ed idratazione forzata, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente».

3.135

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, PEGORER, SOLIANI, GASBARRI, MARINI, CHITI, ADRAGNA, AMATI, MONGIELLO, STRADIOTTO, BASSOLI, CABRAS, DE LUCA, FIORONI, FOLLINI, INCOSTANTE, LEDDI, MARINARO, MARINO Mauro Maria, PORETTI, RANUCCI, ROSSI Paolo, VITA, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, MARINO Ignazio

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'idratazione e la nutrizione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono da considerarsi sostegno vitale e sono comunque e sempre assicurate al paziente in qualunque fase della vita. Nell'ambito del principio di autodeterminazione, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, è ammessa l'eccezionalità del caso in cui la sospensione di idratazione e nutrizione sia espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento».

3.136

SOLIANI

Respinto

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale. qualora il rifiuto di alimentazione ed idratazione artificiale sia stato espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento, tale dichiarazione deve intendersi come vincolante per le decisioni che il fiduciario, ove nominato, dovrà concordare con il medico curante e con i familiari.

6-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento potrà essere disattesa solo nel caso di motivate prospettive di beneficio terapeutico per il paziente, da riportarsi nella cartella clinica, la cui valutazione spetta al medico curante che le proporrà al fiduciario, se nominato, e ai familiari, e fino a quando esse siano ragionevolmente attese».

3.137

BOSONE, BIANCHI, ADRAGNA, ANDRIA, ARMATO, BIONDELLI, BRUNO, CECCANTI, CERUTI, CHIURAZZI, DE LUCA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, FOLLINI, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, MAZZUCONI, MOLINARI, PAPANIA, PERTOLDI, PROCACCI, ROSSI PAOLO, SANNA, SCANU, SERRA, STRADIOTTO, TREU, TONINI, MARINI

Respinto

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'idratazione e l'alimentazione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto finalizzate al sostegno vitale, sono comunque e sempre assicurate al paziente in tutte le fasi della vita. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nei casi di soggetti in stato vegetativo, in cui sia stata accertata l'assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da emanarsi entro un anno dall'approvazione della presente legge, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari, l'idratazione e la nutrizione possono essere sospese se espressamente indicato nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, ovvero nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico curante e familiari del paziente. Tali criteri e modalità devono essere rivisti almeno ogni tre anni dal Ministero, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari.

6-bis. L'accertamento di cui al comma 6 è eseguito e certificato da un collegio composto da cinque medici, tra cui un neurologo, uno psichiatra, un neurofisiologo o neurologo con esperienza di lettura EEG, un radiologo con esperienza nel campo delle neuroimmagini, questi nominati

dalla Direzione sanitaria dell'azienda sanitaria o ospedaliera di competenza. Fa parte del collegio il medico curante del paziente».

3.138

PASTORE

Accantonato

Al comma 6, premettere la seguente parola: «Anche».

3.139

RUTELLI, BIANCHI, GUSTAVINO, LUSI, DE SENA, BAIO, SERRA

Accantonato

Al comma 6, sopprimere le parole da: «In armonia» sino a: «13 dicembre 2006».

3.140

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Accantonato

Al comma 6 sopprimere le parole: «In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,».

3.141

CECCANTI

Accantonato

Al comma 6 sostituire le parole: «con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità» con le parole: «con l'articolo 32, comma secondo, della Costituzione».

3.142

PROCACCI, MARINO Ignazio (*), PORETTI (*), PERDUCA (*)

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente» con le seguenti: «se somministrate per vie naturali, anche se con l'assistenza di terzi».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.143

MARINO Ignazio, CASSON, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Al comma 6, sopprimere le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.144

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6 sostituire le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita» con le seguenti: «sono trattamenti sanitari».

3.145

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 6 sostituire le parole: «sono forme» con le seguenti: «sono trattamenti sanitari», e sopprimere la parola: «non».

3.146

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6 sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.147

CASSON, MARINO Ignazio, PORETTI, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Al comma 6, sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.148

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6 sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze».

3.149

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Al comma 6 sostituire le parole da: «e fisiologicamente» fino a: «vita» con le seguenti: «qualora finalizzate all'alleviamento della sofferenza».

3.150

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6, sopprimere le parole: «Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.151

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6, sostituire le parole: «Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.» con le seguenti: «Esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.».

3.152

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 6, sopprimere la parola: «non».

3.153

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

3.154

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 6, sostituire la parola:«non» con le seguenti: «per questo motivo».

3.155

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6, sostituire la parola:«non» con le seguenti: «proprio per questo».

3.156

CECCANTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non con riferimento ai casi di stati vegetativi persistenti».

3.157

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo i casi previsti dalla lettera f), comma 1 dell'articolo 1 della presente legge».

3.158

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.159

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei soli casi di diagnosi di stato vegetativo permanente, come accertato dal collegio medico di cui al comma 7, qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.160

BIANCHI, GUSTAVINO, LUSI, DE SENA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'ambito del principio di autodeterminazione e nel rispetto del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, è ammessa, in deroga a quanto previsto dal comma 6, la sospensione di idratazione ed alimentazione, qualora si verifichi perdita irreversibile e duratura della funzione propria dell'individuo di assorbimento e metabolismo. Tale valutazione deve essere formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 5, della presente legge».

3.161

BAIO, GUSTAVINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In armonia con quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 5, della presente legge, la sospensione di idratazione ed alimentazione, è possibile solo qualora si verifichi perdita irreversibile e duratura della funzione propria dell'individuo di assorbimento e di metabolismo. Tale valutazione deve essere formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo».

3.162

BOSONE, BIANCHI, ADRAGNA, ANDRIA, ARMATO, BIONDELLI, BRUNO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE LUCA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, D'UBALDO, FIORONI, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, GUSTAVINO, MOLINARI, PAPANIA, PERTOLDI, PROCACCI, ROSSI Paolo, RUSCONI, SANNA, SCANU, SERRA, STRADIOTTO, TONINI, MARINI

Al comma 6, aggiungere, in fine i seguenti periodi: «Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nei casi di soggetti in stato vegetativo, in cui sia stata accertata l'assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da emanarsi entro un anno dall'approvazione della presente legge, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari, l'idratazione e la nutrizione possono essere modulate fino anche alla sospensione nell'ambito dell'interazione e della comune valutazione tra medico curante, l'eventuale fiduciario o i familiari del paziente.

Tali criteri e modalità devono essere rivisti almeno ogni tre anni dal Ministero, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari».

Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'accertamento di cui al comma 6 è eseguito e certificato da un collegio composto da cinque medici, tra cui un neurologo, uno psichiatra, un neurofisiologo o neurologo con esperienza di lettura EEG, un radiologo con esperienza nel campo delle neuroimmagini, questi nominati dalla Direzione sanitaria dell'azienda sanitaria o ospedaliera di competenza. Fa parte del collegio il medico curante del paziente».

3.163

RUTELLI, LUSI, GUSTAVINO, DE SENA, SERRA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle fasi terminali della vita, il medico curante decide commisurando la loro modulazione e la via di somministrazione alle condizioni del paziente, non dando corso ad accanimento terapeutico ed avendo cura di dialogare con l'eventuale fiduciario e i familiari».

3.200 (già 2.77)

GUSTAVINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Non costituisce in nessun caso trattamento terapeutico l'uso di ausili tecnici che consentono l'alimentazione o l'idratazione. Tali ausili possono essere rimossi quando l'idratazione e l'alimentazione non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali al corpo».

3.164

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sopprimere il comma 7.

3.165

MICHELONI, PORETTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento acquista validità dal momento della sua sottoscrizione e finché non sia revocata o modificata da una successiva dichiarazione anticipata di trattamento».

3.166

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7- *bis*. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero.

7- *ter*. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo.

7-quater. La certificazione dello stato di incapacità di intendere o di volere, di cui al comma 7, è notificata immediatamente al fiduciario ed all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado».

3.167

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7-bis. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero».

3.168

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di intendere e di volere e non vi è più ragionevole speranza di recupero di una sua attività intellettuale. La valutazione di tale stato clinico va formulata da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia da cui è affetto il disponente. Il collegio deve confrontarsi con il fiduciario. In caso di conflitto tra quest'ultimo e il collegio, si deve ricorrere al comitato etico».

3.169

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «assume rilievo» con le seguenti: «è vincolante per la struttura sanitaria».

3.170

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «assume rilievo» con le seguenti: «entra in vigore».

3.171

BOSONE

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

3.172

BIANCHI, MARINO Ignazio, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

3.173 (testo 2)

MALAN

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano» con le seguenti: «sia in stato vegetativo o in stato di assenza della coscienza e delle funzioni somatiche, con evidenza clinica di condizioni di persistenza, e quindi non sia più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non possa assumere decisioni che lo riguardano».

3.174 (testo 2)

RIZZI

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano» con le seguenti: «sia in stato vegetativo o in stato di assenza della coscienza e delle funzioni somatiche, con evidenza clinica di condizioni di persistenza e quindi non sia più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano».

3.175

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 sostituire le parole: «in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano.» *con le seguenti:* «sia incapace di intendere o di volere».

3.176

BIANCHI, BOSONE, GUSTAVINO

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo» *con le seguenti:* «per lo stato di malattia in cui versa».

3.177

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire la parola: «vegetativo» *con le seguenti:* «di perdita persistente o prolungata di capacità di intendere e volere».

3.178

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, dopo le parole: «stato vegetativo» *inserire le seguenti:* «, ovvero in stato di incapacità di intendere e di volere, sia esso temporaneo o permanente,».

3.179

BIANCHI, BOSONE, GUSTAVINO

Al comma 7, dopo le parole: «che lo riguardano.» *aggiungere le seguenti:* «Il deficit cognitivo nel momento dell'applicazione delle Dichiarazioni anticipate di trattamento deve essere considerato irrevocabile e definitivo».

3.180

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico

formato da tre medici (neurologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero».

3.181

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo».

3.182

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asi di competenza regionale» *con le seguenti:* «dal medico curante, con parere di specialista neurologo».

3.183

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole:«collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista nella patologia» *con le seguenti:*«collegio medico-legale formato da tre medici (neurologo, neurofisiologo o neuroradiologo, il medico curante e medico specialista della patologia)».

3.184 (testo 2)

MALAN

Al comma 7, sostituire le parole da: «da cinque medici» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «da un medico legale un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sostituire le parole da: «: medico legale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia».

3.185

BOSONE

Al comma 7, sostituire le parole: «neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente,» con le seguenti: «neurologo, psichiatra,».

3.186

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asi di competenza regionale» con le seguenti: «neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero».

3.187

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «curante» aggiungere le seguenti: «e su sua indicazione».

3.188

SACCOMANNO

Al comma 7, ultimo periodo, sopprimere la parola: «regionale».

3.189

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dall'Ordine dei medici competente per territorio».

3.190

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può indicare eventuali sostituzioni».

3.191

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può chiedere eventuali sostituzioni».

3.192

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL deve rivolgersi al Sindaco».

3.193

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può astenersi dalle decisioni del collegio medico».

3.194

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può opporsi e appellarsi all'ordine dei medici».

3.195

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chiunque, fra i componenti del collegio, può opporsi alle decisioni del collegio che non condivida, appellandosi all'ordine dei medici».

3.196

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario sia incapace di intendere o di volere e manchi la dichiarazione anticipata di trattamento, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado».

3.197

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui il soggetto non abbia redatto la dichiarazione anticipata di trattamento le cure di fine vita si attengono ai principi di precauzione e proporzionalità delle stesse, in armonia con quanto previsto dal Codice di deontologia medica e nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

3.198

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Nella rubrica la parola: «contenuti» è sostituita con: «contenuto».

3.199

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Nella rubrica sono soppresse le parole: «e limiti».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Situazione d'urgenza)

1. La dichiarazione anticipata e la nomina del fiduciario producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.

2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 4, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti».
